

Specie dopo lo scudo fiscale, è molto cresciuta la richiesta di pianificazione agli studi legali

La crisi dei mercati rilancia lo strumento del trust in Italia

Pagine a cura di **DUILIO LUI**

Il trust resta in voga anche nella stagione post scudo fiscale. Pur senza mai raggiungere il livello di diffusione dei paesi anglosassoni, dal cui sistema giuridico deriva, lo strumento continua a essere utilizzato dai detentori di ricchi patrimoni, soprattutto in chiave accessoria. Merito soprattutto delle sue caratteristiche, che consentono di proteggere il capitale da eventuali attacchi di soggetti terzi.

Come spiega **Maricla Pennesi**, partner responsabile del tax di **Dla Piper**, che indica nei professionisti e negli imprenditori con ingenti patrimoni, un rischio professionale alto e con famiglie articolate gli utilizzatori-tipo dello strumento. «Al trust si fa ricorso in Italia soprattutto con l'intento di tutelare il patrimonio da creditori e/o da cause legali o per questioni successorie ovvero di sistemazione patrimoniale nell'ambito di assetti familiari articolati e complessi».

Torna la fuga di capitali all'estero

Dati ufficiali non sono disponibili, ma dai «si dice» dei banchieri pare che la fuga dei capitali verso l'estero sia ripresa a pieno ritmo. Un fenomeno che ha sempre caratterizzato il nostro paese, se si escludono le fasi di rimpatrio favorite dagli scudi fiscali, e che ora sarebbe accentuato dal combinato disposto tra i crescenti timori di un default del debito pubblico italiano e l'incremento di misure nazionali antiriciclaggio, volte a limitare soprattutto l'uso dei contanti.

Si stima che i capitali detenuti oltreconfine da cittadini residenti in Italia oscillerebbero tra i 100 e i 200 miliardi di euro. «A volte si ricorre a trust esteri (cioè gestiti da trustee residenti oltreconfine) per schermare i beneficiari effettivi di patrimoni esistenti all'estero», aggiunge Pennesi, «soprattutto quelli creati in seguito ad attività non dichiarate e movimentate estero su estero».

Non tutti, comunque, seguono questa strada, come sottolinea **Vincenza Altieri** dello studio **Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher**: «Alcuni nostri clienti hanno preferito lasciare all'estero i



Vincenza Altieri

loro capitali dopo averli regolarizzati in occasione dell'ultimo scudo e di strutturarsi con trust esteri tali da poter essere riconosciuti in Italia in caso di necessità». Una scelta ricaduta su questo strumento «perché in grado di rispondere alle loro aspettative nel proteggere il patrimonio, pianificare la successione (agevolando, anziché complicando la vita in futuro degli eredi) e sul fronte della tassazione, fermo restando che l'istituzione del trust è soggetta alla tassa di

donazione e che le distribuzioni di reddito fatte dai trust esteri ai beneficiari italiani sono tassate in Italia».

Oltre lo scudo

Per Altieri non c'è un legame diretto tra la presenza di uno scudo fiscale e il ricorso ai trust: «Il motivo principale che spinge a fare un trust è la separazione, protezione e pianificazione patrimoniale, quindi non per portare i capitali all'estero con l'obiettivo

di proteggerli. Così il ricorso a veicoli esteri è dovuta alla presenza di trustee di livello, affidabili e con molta esperienza che operano in giurisdizioni dove questa attività è regolamentata e controllata dalle autorità».

Dello stesso avviso è **Mirko Pezzulich di Carnelutti**, secondo il quale «il trust continua a essere utilizzato più o meno nella stessa misura di prima», senza quindi un particolare impatto dallo scudo. E anche per Pezzulich si ricorre ge-

neralmente a un trust costituito in paesi stranieri per ovviare alle difficoltà applicative in Italia.

Le tipologie più utilizzate

Esistono diverse tipologie di trust, con le discriminanti della scelta che in alcuni casi sono strettamente legate alle necessità dei soggetti interessati, più spesso invece alla presenza o meno di normative di settore nel nostro ordinamento o all'andamento congiunturale.

«Il perdurare della crisi economico-finanziaria e il pro-



Maricla Pennesi

MARCO Q. ROSSI, STUDIO MARCO Q. ROSSI & ASSOCIATI

Negli Usa c'è grande flessibilità

Marco Q. Rossi è socio fondatore di **Marco Q. Rossi & Associati Law Firm**, studio con sede a New York. A lui abbiamo chiesto un punto di vista sul ricorso a questo strumento Oltreoceano. **Domanda. Si tratta di uno strumento ancora in voga alla luce del quadro macroeconomico?** **Risposta.** Sì, in quanto è un veicolo insostituibile



Marco Q. Rossi

per realizzare obiettivi di pianificazione successoria e pianificazione fiscale con specifico riferimento a imposte sulle successioni applicabili in Italia o all'estero dove si trovano gli investimenti del cliente.

D. Come impatta la fiscalità?

R. Negli Stati Uniti l'imposta sulle successioni, applicabile anche a beni e patrimoni ivi localizzati di proprietà di investitori esteri, a partire dal 2012 arriverà al 50% del valore del patrimonio caduto in successione senza esenzione per i non residenti, per cui il ricorso a tecniche di questo genere per chi possiede beni localizzati in America è praticamente inevitabile.

D. Quali sono i tipi di trust più utilizzati in questo periodo e perché?

R. Dipende molto dalle esigenze del caso concreto. Le varie normative statali in materia di trust offerte nei vari stati degli Usa offrono grande flessibilità, alcuni ordinamenti come il Delaware e New York si prestano particolarmente per le loro caratteristiche di internazionalità e adattabilità specie per investitori esteri che hanno bisogno di garanzie in termini di affidabilità e universalità della legge regolatrice del trust.

© Riproduzione riservata

Lavori in

Se manca una disciplina completa per i trust è pur vero che gli interventi regolamentari e i chiarimenti sul tema continuano a susseguirsi.

Nell'audizione al Senato di metà ottobre, il direttore dell'Agenzia delle entrate **Attilio Bepesi** si è soffermato, tra le altre cose, sull'armonizzazione della disciplina di trust e polizze private. Dopo aver riepilogato le principali misure anti-evasione introdotte negli ultimi tre anni, Bepesi ha rilevato «la necessità non tanto di nuovi strumenti di contrasto, ma di misure che mirino alla manutenzione delle disposizioni vigenti».

Da qui l'ipotesi di un restyling per la disciplina di trust e polizze, che servirebbe a «individuare ed eliminare le asimmetrie attualmente esistenti», che attualmente consentono un utilizzo improprio di questi istituti giuridici «al solo fine di garantire sistematici risparmi sia in termini di imposte

Supplemento a cura di **ROBERTO MILLACCA**
rmiliacca@class.it



Mirko Pezzulich



Vincenzo Bancone

gressivo arretramento del Welfare favoriscono il ricorso a trust di garanzia», spiega Vincenzo Bancone dello studio Cba (Camozi Bonisconi Associati). «In particolare nell'ambito delle procedure fallimentari a vantaggio dei creditori o nell'ipotesi di

ristrutturazione del debito a vantaggio dei soggetti finanziatori». Mentre si ricorre prevalentemente a trust di scopo «per il perseguimento di fini sociali, di solidarietà e di sostegno dei soggetti più deboli».

© Riproduzione riservata

corso sulla regolamentazione



Attilio Befera

dirette sia indirette».

Pochi mesi prima la stessa Agenzia aveva fornito importanti interpretazioni in tema di fiscalità dei trust, in merito alla fiscalità degli eventuali beneficiari italiani di trust esteri, ovvero quei trust domiciliati fiscalmente all'estero e amministrati da soggetti (trustee) non residenti, chiarendo che sono tassabili in capo ai beneficiari residenti le attribuzioni di reddito operate dal trustee estero per conto del trust non residente.

Da segnalare, infine, che in primavera la Commissione tributaria provinciale di Lodi ha fissato un altro principio: un trust con conferimento immobiliare sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Quindi, l'atto di apporto di beni in trust non comporta alcun trasferimento di ricchezza nei confronti del trustee, che di fatto non ottiene un arricchimento personale e non realizza alcun accrescimento definitivo del suo patrimonio.

© Riproduzione riservata

LE CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO

In Italia si opera interpretativamente

Il trust è un istituto nato nei sistemi di common law e importato in Italia con la Convenzione dell'Aia (operativa in Italia dal 1992). Proprio la mancanza di una normativa nazionale ad hoc ha creato non pochi problemi di applicazione nel nostro paese. Fino ai chiarimenti dell'Agenzia delle entrate in occasione dell'ultimo scudo fiscale.

L'organismo ha chiarito che i trust rientrano tra i soggetti beneficiari dello scudo fiscale, a patto che non avessero per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale. Questo ha consentito di effettuare sia la regolarizzazione, che il rimpatrio dei capitali.

L'Agenzia, inoltre, ha individuato tre tipologie di trust soggetti a tassazione in Italia e quindi suscettibili di sanatoria: quando il disponente è residente in Italia al momento dello scudo, possibile a prescindere dal luogo in cui si trovano i beni; quando il disponente non è residente in Italia, ma nel nostro paese si trovano i beni apportati nel trust; infine quando il beneficiario è residente nella Penisola, chiunque sia la persona che apporta i beni e ovunque questi si trovino.

Il veicolo giuridico consente la separazione dei beni dal patrimonio del disponente, in modo da preservarne l'autonomia sia nei confronti delle fluttuazioni di mercato, che contro eventuali attacchi da parte di terzi. Per questo può essere utilizzato, ad esempio, per proteggere le fortune accumulate nell'attività professionale o d'impresa, in modo da garantire agli eredi un tenore di vita soddisfacente.

Si tratta di un rapporto giuridico che coinvolge tre soggetti: il settlor (in italiano si tratta del disponente), titolare di un patrimonio da cui si vuole separare; il trustee (gestore), che diviene proprietario formale del patrimonio conferito dal settlor e il beneficiary (il beneficiario), cioè la persona fisica o giuridica a cui spetta la proprietà sostanziale dei beni conferiti in trust. Nel contratto si può aggiungere anche un quarto soggetto, il protector, chiamato a controllare che la gestione avvenga nell'interesse dei beneficiari e secondo la volontà del settlor.

© Riproduzione riservata



IL CASO SAN MARINO

Sotto al Titano è boom di trust

DI SARA SELIGASSI

È boom di costituzione di nuovi trust nel piccolo stato di San Marino. Secondo quanto diffuso nei giorni scorsi dall'Associazione «Il trust in Italia», in poco più di un anno dall'introduzione della nuova legge, il Registro dei Trust di San Marino conta 60 nuovi trust.

I professionisti italiani, secondo l'associazione presieduta da Maurizio Lupoi, stanno dimostrando una spiccata preferenza verso la legge di San Marino «perché è facilmente comprensibile e perché tutela i beneficiari dei trust più di altre leggi straniere. Il fatto che sia in lingua italiana e faccia riferimento a concetti giuridici che appartengono anche al patrimonio del diritto italiano evita le difficoltà delle leggi straniere e del loro tecnicismo. Intanto è in dirittura la creazione di un nuovo organo giudiziario per la tutela dei «rapporti fiduciari» in genere. E esso avrà quali giudici giuristi di vari paesi e costituirà quindi una giurisdizione specializzata di alto livello. Il procedimento sarà estremamente flessibile perché il presidente della nuova Corte lo adatterà alle caratteristiche di ciascuna causa».

Si completerà in questo modo, secondo l'associazione, «il cammino verso un diritto dei trust che eviti costi giudiziari astronomici, difficoltà per i beneficiari di avere informazioni e di tutelarle prontamente i propri diritti». Andrebbe in questa direzione la norma della legge del Titano che dispone che ciascun trust sia iscritto in un apposito registro, ispezionabile,



Maurizio Lupoi

con certe cautele, dagli interessati. «Plaudo a questo sviluppo, che pone il diritto sammarinese dei trust all'avanguardia nel mondo», ha commentato Lupoi, presidente dell'associazione Il trust in Italia, che ha appena creato il «Registro dei professionisti accreditati» allo scopo di combattere alcune distorsioni della prassi professionale italiana. «Un professionista potrà essere iscritto al Registro solo previo superamento di un esame consistente in due prove scritte e rimarrà iscritto solo se dimostra di aggiornarsi regolarmente e di rispettare il codice deontologico che l'associazione sta elaborando».

© Riproduzione riservata